

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 27.4.2022 La Nuova Procedura Civile, 2, 2022



#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Testimonianza, verifica in ordine all'attendibilità del teste, elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo

In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (nella specie, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali non presentino quegli elementi di natura oggettiva e soggettiva tali da ritenere siffatte dichiarazioni pienamente attendibili; difatti, sebbene i testi abbiano confermato la verificazione del sinistro, tanto non basta a ritenere lo stesso provato, atteso che le dichiarazioni presentano, in più parti, elementi di eterogeneità risultando tra loro contradditorie).

NDR: in tal senso Cass. 18/04/2016, n. 7623

## Tribunale di Lecce, sentenza del 17.3.2022, n. 740

...omissis...

L'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte e la sentenza del primo Giudice deve, pertanto, essere confermata.

Con due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, l'appellante ha censurato la motivazione del primo Giudice, il quale ha rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendola infondata e ritenendo anche che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. I motivi sono infondati.

La ricostruzione fattuale e le motivazioni addotte a sostegno della decisione del Giudice di pace sono infatti corrette e condivise anche dal Tribunale, in quanto il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea sulla scorta di una ricostruzione chiara ed immune da vizi logico-giuridici.

Il Giudice di pace, infatti, ha evidenziato come l'istruttoria espletata non consentiva di ritenere provata la verificazione del sinistro come esposta nell'atto introduttivo.

Invero, va dapprima sottolineato che la BMW X3 di proprietà del *omissis* non era posta parallelamente al marciapiede, trovandosi invece in posizione trasversale rispetto al sedime stradale (sul punto, CTU a firma del dott. *omissis*).

Pertanto, a fronte di condotta non conforme alle comuni regole della strada, di cui lo stesso danneggiato si è reso autore, non può costui attribuire la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso ad un altro soggetto quando egli stesso ha per primo concorso a cagionare il danno di cui si duole compiendo azioni violative delle norme contenute nell'art. 157 c.d.s. Inoltre, nel procedimento di primo grado veniva espletata CTU al fine di ricostruire la dinamica del sinistro ed appurare se l'urto, come descritto dall'originario attore, fosse o meno compatibile con i danneggi riportati sulla carrozzeria delle auto coinvolte.

Sul punto, l'ausiliario del Giudice, tenuto conto delle posizioni dei veicoli in sosta, ha ritenuto sostanzialmente incompatibili i punti d'urto, precisando di non poter escludere la possibilità di punti di contatto "solo con riferimento alle altezze dei rispettivi danni" (cfr. p. 10 della relazione peritale).

Orbene, detta plausibile "compatibilità delle altezze" resta una considerazione ferma al livello di mera compatibilità "teorica" ma non basta a ritenere provata la verificazione del sinistro nella realtà.

Va quindi ritenuto che le conclusioni a cui è giunto il CTU non erano nel senso di ritenere, ancorché in termini del "più probabile che non", provata la verificazione del sinistro come rappresentato nell'atto introduttivo.

Con precipuo riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, rispetto alle quali parte appellante si duole della mancata e/o erronea valutazione operata dal primo giudicante, non può farsi a meno di rilevare come queste siano effettivamente tra loro contrastanti.

Posto che "in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2016, n. 7623), nella specie, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali non presentino quegli elementi di natura oggettiva e soggettiva tali da ritenere siffatte dichiarazioni pienamente attendibili.

Difatti, sebbene i testi abbiano confermato la verificazione del sinistro, tanto non basta a ritenere lo stesso provato, atteso che le dichiarazioni presentano, in più parti, elementi di eterogeneità risultando tra loro contradditorie.

In particolare, il teste *omissis* dichiarava di essere stato lui a parcheggiare l'autovettura danneggiata (cit. "si trovava [l'automobile di proprietà *omissis*] immediatamente davanti alla BMW già prima che io parcheggiassi la BMW stessa") e ciò è in evidente contraddizione con quanto invece

dichiarato dal teste *omissis*, il quale invece dichiarava "ho visto arrivare la vettura BMW X3 condotta dal Sig. *omissis*" (cfr. verbali di udienza del 3.07.2012 del 5.11.2012). Anche sulla posizione dell'automobile BMW al momento del parcheggio vi sono contrasti tra le dichiarazioni. In particolare, *omissis* ammetteva che l'automobile si trovava in posizione trasversale rispetto al marciapiede (circostanza confermata anche dal testimone *omissis*, cfr. verbali di udienza del 3.07.2012 e del 5.11.2012); mentre il teste *omissis* riferiva testualmente "parcheggiata parallelamente al marciapiede dinanzi alla sezione" (cfr. verbale di udienza dell'11.02.2013). Un ulteriore elemento di contrasto è rinvenibile ancora nelle dichiarazioni rese da *omissis*, il quale dichiarava "ho visto un'altra auto, ricordo che era una macchina grande ma non ricordo il modello, di colore scuro se non ricordo male, che faceva retromarcia ed urtava il fuoristrada dell'attore" (cfr. verbale di udienza dell'11.02.2013); orbene, è pacifico tra le parti che l'autovettura di proprietà della convenuta, asseritamente responsabile del sinistro, è di piccole dimensioni e di colore chiaro, trattandosi di una Lancia Y di colore grigio metallizzato (v. documentazione fotografica allegata al fascicolo di primo grado di parte attrice).

Alla luce della disamina sin qui svolta, appare manifesta la contraddittorietà delle dichiarazioni innanzi richiamate, pertanto, il Tribunale non può ritenere provata la verificazione del fatto sulla scorta di siffatte dichiarazioni.

Tanto premesso con riferimento ai due motivi di doglianza del *omissis*, a quanto già esposto dal primo giudice va ulteriormente aggiunto che dalla documentazione in atti è emerso che l'autovettura asseritamente danneggiata è stata, come innanzi detto, venduta dall'odierno appellante nelle more del procedimento di primo grado.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di risarcimento danni derivati da circolazione stradale, allorché l'attore, alla data della decisione, non sia più proprietario dell'autoveicolo danneggiato in un sinistro, per averlo rivenduto a terzi, il suo interesse al risarcimento dei danni risulta oggettivamente circoscritto al periodo di tempo in cui sia rimasto proprietario, essendovi ormai un altro soggetto (l'acquirente) che potrebbe essere, in ipotesi, legittimato a chiedere il risarcimento del medesimo danno." (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 14/10/2011, n. 21256).

Ciò precisato, va rilevato che parte appellante, a fronte dell'emersione della circostanza della vendita dell'autovettura non chiariva se i lavori di riparazione dei danni (di cui chiedeva il risarcimento) fossero stati effettivamente compiuti, né sul punto è dirimente l'aver prodotto il preventivo di spesa atteso che questo non dimostra né di aver compiuto le riparazioni né tantomeno il prezzo – eventualmente – concretamente sborsato.

A ciò va aggiunto che l'appellante neppure ha dimostrato di aver dovuto vendere l'autoveicolo a condizioni particolarmente sfavorevoli, a causa del sinistro, né di aver assunto nei confronti dell'acquirente l'obbligo di eseguire le riparazioni, né altra voce di danno.

Tenuto conto del rigetto nel merito dell'appello, restano assorbite le questioni preliminari di inammissibilità dell'appello avanzate dalle appellate.

In conclusione, per tutti i motivi innanzi esposti, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi del DM 55/2014, in base al valore della domanda ed alle attività concretamente svolte dalle parti.

In considerazione del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6959/2014 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione n. 61/2014 emessa dal Giudice di pace Ugento e depositata il 4.03.2014; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite dell'odierno grado di giudizio in favore della compagnia convenuta, nonché di *omissis*, liquidate in euro 1.400,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge per ciascuna parte; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002.

## **Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, New York City (United States of America) Daria Filippelli, London (United Kingdom) Wylia Parente, Amsterdam (Nederland)

### Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Éremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero